

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 162/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 494 pfi 16/17 adottato nei confronti dei Sig.ri Marco ANDREOTTI, Fabio PETROSINO, Giuseppe SCOZZARO e della società FCD RIVOLI CALCIO, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARCO ANDREOTTI, dirigente della società FCD Rivoli Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., per aver svolto di fatto l'attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio, pur non essendo abilitato, e privo di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

FABIO PETROSINO, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico (codice 123.936), in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del CGS in relazione agli artt. 38, comma 1, e 40, lett. C, del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito l'espletamento di fatto dell'attività di allenatore della prima squadra della società FCD Rivoli Calcio al sig. Andreotti Marco persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritta ad alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico;

GIUSEPPE SCOZZARO, Presidente della soc. FCD Rivoli Calcio, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S., in relazione all'art. 40, lett. C del Regolamento del Settore Tecnico, per aver consentito al Sig. Andreotti Marco, persona non abilitata e priva di qualifica in quanto non iscritto in alcun Albo o nei ruoli del Settore Tecnico, di svolgere l'attività di allenatore della prima squadra;

FCD RIVOLI CALCIO, per responsabilità diretta ed oggettiva in violazione dell'art. 4, comma 1 e 2, del C.G.S. per le violazioni ascritte al proprio Presidente e ai propri tesserati all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Marco ANDREOTTI e Fabio PETROSINO, e dal Sig. Giuseppe SCOZZARO in proprio e, in qualità di Presidente pro tempore, nell'interesse della società FCD RIVOLI CALCIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di inibizione per il Sig. Marco ANDREOTTI, 4 mesi di squalifica per il Sig. Fabio PETROSINO, 6 mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe SCOZZARO e di € 850,00 di ammenda per la società FCD RIVOLI CALCIO,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

**Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.**

**IT 50 K 01005 03309 000000001083**

**nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.**

PUBBLICATO IN ROMA IL 3 MAGGIO 2017

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio